

ESTRATTO CONDIZIONI POLIZZA RC “CONTO MELOGRANO E/O VERDE” CRED. COOP. ROMAGNOLO

Il Credito Cooperativo Romagnolo ha stipulato polizza convenzione con la Compagnia di assicurazione BCC Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i propri Clienti titolari del “Conto Melograno e/o Verde” assicurandoli contro la responsabilità civile della vita privata alle condizioni meglio descritte negli articoli che seguono. Nel testo, con la parola Società viene designata la Compagnia di Assicurazione, con la parola Istituto Contraente la Banca, con la parola Assicurato il Cliente protetto dall'assicurazione.

Si precisa che per alcuni articoli non si è riportato il testo in quanto sono di competenza esclusiva della Banca.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurato:	Titolari (e familiari conviventi) del conto corrente denominato “Melograno e/o Verde”;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	L'Istituto Bancario che stipula l'assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio;
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danni:	morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Franchigia:	la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Scoperto:	la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società:	l'Impresa assicuratrice;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 8 Recesso in caso di sinistro

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della definizione data dal comma 2 dell'art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di una attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso la Società restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 9 Proroga dell'assicurazione

Se non indicato diversamente nello stampato di polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COND. GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Art. 13 - Oggetto della garanzia responsabilità civile vita privata

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare stabilmente conviventi con l'assicurato stesso, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere).

L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).

Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto sono quindi comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da:

- a) proprietà e/o conduzione dei locali ove l'assicurato dimora abitualmente e/o temporaneamente e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori;
- b) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato (sia nella dimora abituale che in quella di villeggiatura);
- c) pratica di sport comuni, escluse: le attività professionali, le competizioni di carattere agonistico;
- d) proprietà, possesso, uso e guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso professionale (escluso commercio e l'affidamento e/o uso a terzi);
- e) proprietà, detenzione e uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili esclusa la caccia – nonché del fucile subacqueo purchè regolarmente denunciati ove prescritto;
- f) proprietà e/o uso di arredamento domestico, nonché gli apparecchi elettrodomestici in genere e radiotelevisivi, con relative apparecchiature di antenna, di utensili per il giardinaggio, bricolage, modellismo;
- g) proprietà, possesso, uso e guida di velocipedi, windsurf, imbarcazioni a vela o remi, senza motore ausiliario, di non oltre 6,50 metri di lunghezza, monopattini, pattini a rotelle, carrozzine e veicoli a braccia, tricicli e vetture per bambini, con esclusione dei danni alle persone trasportate su detti mezzi;
- h) lavori di ordinaria manutenzione, eseguiti in economia nei locali e relative pertinenze – adibiti ad abitazione dell'assicurato, esclusi i danni subiti da coloro che partecipano ai lavori;
- i) i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato o porzione – e relativi impianti fissi occupato dall'assicurato ad uso villeggiatura, con l'intesa comunque che relativamente al rischio della proprietà, la garanzia, salvo patto speciale è operante esclusivamente a condizione che l'assicurato e i suoi familiari conviventi e il convivente "more uxorio", complessivamente, siano proprietari di un solo fabbricato o porzione adibita a tale uso;
- j) i danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi domestici per i fatti inerenti lo svolgimento delle loro mansioni;
- k) l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'assicurato e dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art.18 della legge 24 /12/1969, 990 e successivi emendamenti;
- l) i danni da spargimento d'acqua dovuti a negligenza, imperizia e disattenzione dell'assicurato, oppure a guasti o rotture di elettrodomestici e relative tubazioni mobili, con esclusione dell'indennizzo dei primi €. 105,00 per ciascun sinistro;
- m) proprietà e possesso di animali domestici e da cortile, applicazione, su ogni sinistro cagionato da cani, di una franchigia assoluta di €. 52,00.

Art. 14 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente e il convivente "more uxorio";
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 15 Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei, nonché per i danni che, avvengono durante il soggiorno temporaneo dell'assicurato in qualsiasi altra parte del mondo.

Art. 16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato, da lui detenute o a lui in consegna o custodia;
- b) i rischi derivanti da proprietà e/o conduzione di beni immobili o da proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, veicoli ed imbarcazioni ad eccezioni di quelli compresi nei "rischi assicurati" art. 13;
- c) danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimento minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) i danni conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria nonché i danni provocati da cani impiegati durante la predetta attività;
- e) da detenzione o impiego di sostanze radioattive.

Art. 18 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 19 Massimali assicurati

€. 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora nello stesso nucleo familiare fossero sottoscritti più conti Melograno e/o Verde, il massimale per sinistro e per anno assicurativo, si somma fino al massimo di €. 210.000,00 (duecentodiecimila).

Art. 20 Delimitazione della garanzia fabbricati

La garanzia fabbricati prevista per i fabbricati, punti a) e i) di cui all'art. 13 comprende anche i rischi derivanti da: dipendenze, muri di sostegno del terreno; muri di cinta, recinzioni, cancelli anche elettrici, giardini anche con alberi ad alto fusto, portoni, terreno circostante, scale, antenne televisive, parco giochi per bambini, impianti, ed attrezzature sportive, ascensori e monta carichi, il tutto sia in uso dell'assicurato che del condominio.

Nel caso di responsabilità condominiale, la garanzia prestata con la presente polizza riguarda soltanto a quota parte il danno spettante all'assicurato, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini.

Sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, mentre sono compresi quelli prodotti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne, l'uno e l'altro purchè conseguenti a guasti o rotture di tubazioni o condutture e con l'esclusione dell'indennizzo dei primi €. 52,00 per ciascun sinistro.

Sono esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione demolizione.

Art. 21 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altra assicurazione

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per uno o più degli stessi rischi la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente le somme che risultano coperte da tale altra o

tali altre assicurazioni, o per la parte rimasta scoperta, e ciò fino alla concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza.

ESTENSIONE DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato di polizza)

Art. 22 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da:
- prestatori di lavoro da lui dipendenti;
 - lavoratori parasubordinati;
 - i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5 %.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

Art. 23 Estensione territoriale (R.C.O)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 24 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) Nel caso di intestazione del conto corrente denominato "melograno e/o verde" a società o a più persone fisiche non dello stesso nucleo familiare, dovrà essere designato il nome della persona assicurata.

In mancanza di tale designazione:

- a) nel caso di società, si intenderà assicurato il legale rappresentante;
- b) nel caso di intestazione a più persone fisiche, si intenderà assicurato il primo nominativo.

Si intendo esclusi consorzi, enti pubblici, enti morali e religiosi, associazioni in genere, cooperative.